

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri

E m a n a

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- b) trasporto di dati: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati;
- c) interoperabilità di base: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di messaggi e file;
- d) connettività: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
- e) interoperabilità evoluta: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

f) cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2

(Sistema pubblico di connettività e cooperazione e Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, il presente decreto istituisce e disciplina il sistema pubblico di connettività e cooperazione, di seguito SPC, al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati dell'amministrazione centrale, regionale e locale, nonché l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata alla circolarità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. L'SPC è l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. L'SPC opera nel rispetto dei seguenti principi:

- a) promuovere economie di scala nell'utilizzo dei servizi di rete e di supporto alla cooperazione applicativa;
- b) promuovere lo sviluppo del mercato e la concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. Il presente decreto istituisce e disciplina, altresì, la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa all'SPC. La rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

CAPO II

Sistema pubblico di connettività e cooperazione

Art. 3

(Confluenza nel Sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. All'SPC aderiscono le amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse quelle che già utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), le reti regionali, nonché le reti proprietarie pubbliche.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali nazionali ed europee.

Art. 4

(Scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC)

1. Gli scambi di documenti informatici e di informazioni effettuati tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'SPC, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15, ove risultino con certezza il momento dell'invio e quello della ricezione e sia garantita l'integrità del documento, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 5

(Funzioni del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. All'SPC sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) fornire un insieme di servizi di trasporto di dati ed interoperabilità di base, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, le cui caratteristiche comuni sono adottate dalle amministrazioni interconnesse, anche per la realizzazione delle proprie reti telematiche;
- b) fornire servizi di interoperabilità evoluta tra le pubbliche amministrazioni;
- c) fornire servizi comuni di supporto alla cooperazione applicativa;
- d) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi ad internet, nonché con le reti di altri soggetti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni facilitando l'erogazione di servizi di qualità e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese.

2. Nell'ambito dell'SPC è realizzata un'infrastruttura tecnologica condivisa che consente alle pubbliche amministrazioni di interagire secondo quanto definito nelle regole tecniche di cui all'articolo 15.

3. Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito dell'SPC avviene garantendo la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, .

Art. 6

(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Le pubbliche amministrazioni curano la progettazione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, adottando le soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 15.
2. Le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile per sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 7

(Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. E' istituita la Commissione di coordinamento dell'SPC, di seguito "Commissione", preposta alla gestione strategica dell'SPC, assicurando il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse.
2. La Commissione:
 - a) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
 - b) disciplina e promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, verificando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15;
 - c) assume le decisioni in merito alla iscrizione, sospensione, e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 10;
 - d) cura l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica dell'SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie, sentito, ove necessario il Comitato consultivo tecnico scientifico di cui all'articolo 8, comma 7;
 - e) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati dell'SPC;
 - f) assicura il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del sistema.

Art. 8

(Organi della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. La Commissione è formata da sette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, tre in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le innovazioni e le tecnologie ed i restanti tre su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

2. Il Presidente del CNIPA è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del CNIPA.
6. Per i compiti istruttori inerenti alle funzioni della Commissione il CNIPA può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici dell'SPC in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione si avvale, di un Comitato consultivo tecnico scientifico composto da un numero di componenti non superiori a cinque il cui funzionamento è definito con uno dei regolamenti di cui all'articolo 16. I relativi costi sono a carico del CNIPA.

Art. 9

(Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)

1. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione e la realizzazione dell'SPC, nonché, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, la sua gestione ed evoluzione.

Art. 10

(Fornitori del Sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori per i servizi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione dell'SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 16, sono inseriti negli elenchi di competenza, consultabili in via telematica e tenuti dal

CNIPA. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati “fornitori qualificati dell’SPC”.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito dell’SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza.

Art. 11

(Contratti quadro)

1. Al fine della realizzazione dell’SPC, il CNIPA, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, è incaricato di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), con cui tali fornitori di servizi si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con i fornitori di cui al comma 1. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 12

(Migrazione della RUPA)

1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla RUPA, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso l’SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo 11, comma 1, termine di cessazione dell’operatività della RUPA, e comunque non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Trascorsi trenta mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla RUPA si intende effettuato all’SPC.

CAPO III

Rete internazionale della pubblica amministrazione

Art. 13

(Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa all'SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di approvazione del contratto-quadro di cui all'articolo 11.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, possono aderire alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14

(Compiti del CNIPA)

1. Il CNIPA, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11.

CAPO IV

Art. 15

(Regole tecniche)

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il CNIPA, sono adottate le regole tecniche ed organizzative per il funzionamento dell'SPC.

Art. 16

(Regolamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanati regolamenti per l'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 7, per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8, comma 7, e per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati dell'SPC di cui all'articolo 10.

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. Al fine di favorire la migrazione di cui all'articolo 13, dalla RUPA all'SPC, il CNIPA, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 11, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico delle pubbliche amministrazioni. I costi e la relativa ripartizione sono determinati annualmente dalla Commissione di cui all'articolo 8, sulla base dei criteri previsti nelle regole tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15.

3. il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 15; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

5. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è abrogato trascorsi trenta mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.